

**Messaggio 19 agosto 2021, n. 2903****Oggetto: Gestione Separata redditi da lavoro autonomo - Operazione Poseidone anno di imposta 2015.**

Si comunica che sono state ultimate le operazioni di elaborazione e invio delle comunicazioni di debito a seguito delle estrazioni dei dati fiscali dei soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel modello Unico Persone Fisiche 2016 - anno di imposta 2015 - e per i quali non risulta presente la compilazione del quadro RR sez. II della dichiarazione dei redditi né risulta effettuato alcun versamento di contribuzione previdenziale obbligatoria sui redditi stessi (c.d. Operazione Poseidone).

Come per le operazioni che hanno riguardato i redditi relativi agli anni di imposta precedenti, sono interessati tutti i soggetti che

- hanno indicato l'avvenuta produzione di reddito ai fini fiscali nei quadri RE - LM (Autonomo) o RH della dichiarazione dei redditi (nel caso di associazione tra professionisti o società semplice per i redditi di lavoro autonomo);
- hanno omesso la compilazione del quadro previsto per la determinazione della contribuzione previdenziale dovuta e risultano obbligati al pagamento dei contributi in Gestione Separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335/95.

A tutti i soggetti individuati secondo i criteri sopra esposti si è provveduto a predisporre all'invio una comunicazione di iscrizione (se assente) alla Gestione separata e contenente la quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000.

Si ricorda che eventuali contestazioni proposte da contribuenti destinatari delle comunicazioni di debito - che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non siano tenuti al pagamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza o abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento in base a quanto previsto negli statuti o regolamenti delle casse professionali autonome - andranno riscontrate tenendo conto delle sentenze della Corte di Cassazione, nelle quali è stato affermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps in assenza della contribuzione presso la Cassa autonoma previdenziale (come ad esempio le sentenze n. 30344/17, n. 30345/17, n. 1172/18, n. 2282/18, n. 1643/18).

Inoltre, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone al comma 2 che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha disposto, sempre con riferimento ai termini prescrizione riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/95, che gli stessi sono sospesi per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183/2020, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.